



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0006901 P-4.22.1

del 19/07/2018



20412589

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e, p.c.

Ministero della Difesa
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Consigliere Militare

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa - COM(2018) 476.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero della Difesa, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo



MINISTERO DELLA DIFESA

GABINETTO DEL MINISTRO

OGGETTO: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa – COM (2018) 476.

ALLA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le Politiche Europee
Servizio Informativa Parlamentari e Corte di Giustizia UE

– ROMA –

Riferimento: Prot. nr. DPE 0005736 P-4.22.25 del 20 giugno 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Al fine di consentire il successivo inoltro alle Camere si riportano, di seguito, le valutazioni dello scrivente Ministero sull'atto legislativo in oggetto.

1. Valutazione complessiva

La proposta legislativa in questione si colloca nell'ambito delle iniziative lanciate nel corso del 2017 dalla Commissione Europea in attuazione del Piano di Azione Europeo in materia di Difesa (EDAP). Uno dei pilastri del Piano, annunciato dal Presidente Juncker nel settembre 2016 e approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2016, era la costituzione del Fondo europeo per la difesa con lo scopo di coordinare, integrare e amplificare gli investimenti nazionali per la ricerca nel settore della difesa, per lo sviluppo di prototipi e per l'acquisizione di tecnologie e materiali di difesa.

L'istituzione del Fondo è stata preceduta da un'Azione Preparatoria, finanziata nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, per avviare progetti di ricerca nel settore della difesa gestiti dall'Agenzia europea di difesa (EDA) e per lanciare un Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) la cui procedura legislativa è in fase conclusiva (vds. COM 2017 – 294).

La proposta legislativa in esame ha, dunque, la finalità di sistematizzare le iniziative avviate con l'Azione Preparatoria attraverso la creazione di uno strumento finanziario dedicato nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027.

Il Governo italiano parteciperà alla negoziazione del testo di Regolamento attraverso i contributi elaborati e concordati in sede di Tavolo Tecnico Interministeriale (TTI) istituito presso l'Ufficio del Consigliere Militare della PCM (con la partecipazione di Difesa, MAECI, MiSE, MEF, MIUR, UCD e DPE della PCM).

Il Fondo europeo per la difesa comprende le due finestre (ricerca e sviluppo) già oggetto delle azioni finanziate nell'attuale QFP. L'ammontare finanziario complessivo è di 13 miliardi di Euro (di cui 4,1 dedicati ai progetti di ricerca collaborativa e 8,9 riservati ai progetti collaborativi di sviluppo di prodotti e tecnologie per la difesa) ed è superiore alle previsioni che erano state avanzate nel corso del 2017 (circa 10,5 miliardi di Euro).

2. Contenuti di dettaglio

La governance del Fondo è affidata ad un comitato presieduto da un membro della Commissione UE, composto da rappresentanti degli Stati membri e assistito dall'Agenzia europea per la difesa e dal Servizio europeo di azione esterna.

L'accesso ai finanziamenti è consentito ad operatori economici stabiliti non solo negli Stati membri UE ma anche negli Stati membri dell'EFTA (European Free Trade Association) che siano anche membri dell'EEA (European Economic Area) e cioè Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Questa disposizione assumerà particolare interesse alla luce del possibile futuro ruolo del Regno Unito nel nuovo contesto post-Brexit. Relativamente alla definizione dei soggetti idonei a ricevere i finanziamenti si segnala la possibilità che tra questi rientrino anche gli operatori che, pur essendo stabiliti in un paese membro o associato, siano controllati da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo a condizione che ciò non pregiudichi gli interessi di sicurezza della UE. Affinché tale pregiudizio non si concretizzi vengono previsti obblighi di informativa verso la Commissione e condizioni particolari da includere nelle convenzioni di sovvenzione al fine di assicurare la proprietà dei risultati, l'accesso alle informazioni classificate e la sicurezza degli approvvigionamenti.

I finanziamenti non saranno limitati alle sovvenzioni ma comprenderanno anche premi, appalti e strumenti di finanziamento misto. È prevista, inoltre, la possibilità di prevedere un finanziamento cumulativo con altre iniziative finanziarie europee nell'ambito del QFP 2021-2027 (ad esempio il programma quadro Orizzonte Europa o il Fondo InvestEU che stabilizzerà l'esperienza maturata con il Fondo europeo per gli investimenti strategici).

Per quel che concerne la tipologia di progetti ammissibili al finanziamento si segnalano gli accenti che la proposta di regolamento pone sui temi delle tecnologie dirompenti e della cybersecurity/cyberdefence. Il testo prevede la possibilità di corrispondere bonus di finanziamento in termini percentuali a favore dei progetti relativi alla cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa e della sicurezza e a favore della partecipazione transfrontaliera di piccole e medie imprese e di imprese a media capitalizzazione. La proposta pone l'accento sul valore aggiunto della cooperazione europea prevedendo il requisito della partecipazione ai progetti da parte di almeno tre operatori appartenenti a tre paesi membri o associati.

La proposta di regolamento riserva, inoltre, una particolare attenzione alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale con delle disposizioni dettagliate differenti a seconda che si tratti di progetti nel campo della ricerca e nel campo dello sviluppo. In tal senso la proposta è in linea con gli orientamenti già espressi dall'Italia in sede europea per la partecipazione ai progetti finanziati nel contesto dell'azione preparatoria di cui si è detto all'inizio.

3. Conclusioni

La proposta in esame può essere senz'altro ritenuta una buona base di partenza. Nel corso dell'iter legislativo di approvazione del Regolamento sarà necessario chiarire meglio alcuni aspetti che possono risultare decisivi.

Tra questi: il meccanismo di governance del fondo anche per chiarire meglio il ruolo che si intende affidare all'Agenzia europea per la difesa e al Servizio europeo di azione esterna; il sistema di negoziazione delle singole convenzioni per la realizzazione dei progetti; le previsioni specifiche per agevolare la partecipazione delle PMI; la dinamica tra Commissione, operatori economici e Stati membri nelle ipotesi di partecipazione di operatori controllati da Stati o soggetti terzi; il sistema di valutazione di medio e lungo termine dei risultati del Fondo.

A livello nazionale sarà necessario immaginare una cabina di regia in grado di individuare e proporre progetti capaci di catalizzare l'interesse europeo e attrarre i finanziamenti del Fondo, in una prospettiva di concreta fattibilità dei progetti intrapresi una volta concluse le fasi di ricerca e sviluppo.

IL CAPO DI GABINETTO
(Gen. S.A. Alberto ROSSO)

